



 DALLA
 2004
 Oleggio Nelli



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2777
N./04 Reg. Sent.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di N.1450 Reg. Gen.
 Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente ANNO 1999

SENTENZA

sul ricorso n. 1450/99 R.G., proposto da SO.GEA. s.r.l , in
 persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e
 difeso dagli avv.ti Ernesto Conte e Vittorio Arcara, presso lo
 studio di quest'ultimo in Palermo, via La Marmora n. 75,
 elettivamente domiciliato,



CONTRO

l'Assessorato Regionale dell'Industria, in persona dell'Assessore
 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
 dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege,

E NEI CONFRONTI

del Distretto Minerario di Palermo, in persona del legale
 rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio,

PER L'ACCERTAMENTO

dei diritti scaturenti a favore della società ricorrente dalla
 concessione mineraria di cui al D.A. 22.3.1991 n. 277 accordata
 alla società Acquedotto Manno e Lo Porto e trasferita alla
 ricorrente medesima con D.A. 14.1.1993 n. 2.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, per l'Assessorato Regionale intimato, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 176/2001, con cui si dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia azionata;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;

Uditi alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso, notificato il 14 aprile 1999 e depositato il 3 del mese successivo, la società a r.l. SO.GE.A. ha chiesto a questo Tribunale l'accertamento dei diritti scaturenti a suo favore dalla concessione mineraria di cui al D.A. 22.3.1991 n. 277 accordata alla società Acquedotto Manno e Lo Porto e successivamente trasferitale con D.A. 14.1.1993 n. 2.

La società ricorrente ha fondato l'azionata pretesa accertatoria sul combinato disposto degli artt. 25, 29, 32, 34 e 39 della L.r. 1.10.1956 n. 54, secondo il quale il concessionario ha diritto ad estrarre tutta la sostanza minerale esistente nell'area della

concessione mineraria. Tenuto, quindi, conto che la concessione in forza della quale la società ricorrente utilizza le acque della sorgente Acquabaida è una concessione mineraria, la limitazione nell'utilizzo di detta sorgente contenuta nel D.A. 277/91 (17,58 l/sec.) è illegittima.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio, per l'Assessorato Regionale intimato, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, la quale però non ha depositato scritti difensivi.

Con ordinanza n. 945 del 21 maggio 1999 la domanda cautelare è stata respinta, confermata in sede di appello dal C.G.A. con ordinanza n. 620/99.

Con atto, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente, impugnando il sopravvenuto provvedimento n. 550 del 15 febbraio 2001, adottato dal Distretto Minerario di Palermo, concernente il diniego di rettifica dei decreti 22.3.1991 n. 277 e 14.1.1993 n. 2, nel senso di poter utilizzare tutta l'acqua minerale esistente nell'area della concessione mineraria di cui ai decreti medesimi, ha dedotto i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per mancanza di motivazione.

Non vengono esplicitate valide ragioni a supporto del diniego del diritto di estrarre e di utilizzare tutta la sostanza minerale;

2) Violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa, del principio costituzionale di imparzialità della P.A. e dei principi generali in materia di concessione mineraria. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per falsità della causa e per sviamento.



A small, handwritten mark or signature, possibly a stylized letter or symbol, located on the right side of the page.

Il mancato completamento dei lavori di cui al progetto presentato nel 1993 non refluisce sulla maggiore portata di acqua rinvenuta;

3) Eccesso di potere per mancato esame delle considerazioni svolte dal concessionario della miniera e per conseguente irrazionalità.

Lo scopo perseguito con i lavori di cui sopra (intercettazione della falda acquifera) è stato raggiunto nel corso dei lavori stessi.

In conclusione, la società ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Pendente il ricorso in esame, la ricorrente medesima ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, definito con sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 176 del 23 aprile 2001, con la quale si dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla controversia.

Successivamente, con ordinanza n. 783 del 9 maggio 2001 la domanda di sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento è stata respinta. Tale ordinanza, però, è stata riformata in sede di appello dal C.G.A. con ordinanza n. 6581 del 20 luglio 2001.

In vista dell'udienza pubblica la Difesa erariale, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.

A sua volta, con memorie depositate l'8 ottobre ed l'8 novembre 2004, la società ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie difese, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va esaminata e disattesa l'eccezione di improcedibilità (recte: inammissibilità) del ricorso, sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nella considerazione che si erano già consolidati i provvedimenti di concessione (D.A. del 1991 in favore dell'Acquedotto Manno e Lo Porto ed il D.A. del 1993 di trasferimento alla società ricorrente) con i limiti e le condizioni agli stessi apposti.

A) riguardo, è sufficiente osservare che con il ricorso introduttivo del giudizio è stata proposta un'azione di accertamento di un diritto, ricompresa nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come sul punto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 176/2001, emessa su apposito ricorso proposto dalla stessa società ricorrente.

Passando all'esame di merito, il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti appresso specificati.

Al riguardo, va anzitutto premesso che con decreto del 20 settembre 1975 l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici concedeva, per la durata di trenta anni, il diritto di derivazione d'acqua pubblica dalla sorgente galleria Acquabaida, per uso civile ed irriguo, alla ditta Manno e Lo Porto, la quale otteneva, poi, con altro decreto del 22 marzo 1991 dell'Assessore Regionale



all'Industria, la proroga trentennale della concessione, ma questa volta verso il pagamento del maggior canone previsto dalla legge mineraria, essendo stata acclarata la mineralità della menzionata sorgente.

Su istanza del 24.6.1992 la stessa ditta, nel comunicare di avere trasformato la propria società da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata con la ragione sociale di "SO.GE.A. s.r.l.", chiedeva il cambio di intestazione della predetta concessione in capo alla nuova società, accordato con D.A. del 14.1.1993.

Ques'ultima società, avendo ritenuto che il citato D.A. di proroga della concessione avesse stabilito delle limitazione all'uso dell'acqua, incompatibile con il suo "status" di concessionaria mineraria, ha proposto il ricorso in esame, chiedendo appunto, sulla base del combinato disposto degli artt. 25, 29, 32, 34 e 39 della L.r. 1.10.1956 n. 54, l'accertamento del diritto, sulla cui base il concessionario ha titolo ad estrarre tutta la sostanza minerale esistente nell'area della concessione mineraria, e, quindi, in considerazione che la concessione in forza della quale essa utilizza le acque della sorgente Acquabaida è una concessione mineraria, la declaratoria di illegittimità della limitazione (17,58 l/sec.) nell'utilizzo di detta sorgente.

Ciò premesso, osserva il Collegio che la ditta Manno e Lo Porto con l'istanza del 15.5.1990, riguardante la proroga della concessione per altri trenta anni, ha esplicitamente chiesto la

derivazione di acqua della sorgente "Acquabaida" di lt/sec. 17,58 per utilizzazione differenziata (lt/sec. 14,41 per uso potabile e lt/sec. 3,17 per uso irriguo).

Non risulta, poi, che la ditta medesima abbia chiesto con la successiva istanza di voltura della concessione alcuna modifica della concessione medesima in ordine alla quantità di acqua da utilizzare.

Poiché i relativi decreti assessoriali di proroga e di voltura della concessione, sul punto, sono conformi alle relative istanze avanzate dalla predetta ditta, non è dato comprendere sia la lamentata lesione del diritto sia la prospettata illegittimità del D.A. di proroga della concessione nella parte in cui stabilisce la quantità di acqua utilizzabile.

Correttamente, invece, la società ricorrente ha titolo a censurare il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, con il quale è stata rigettata l'apposita istanza di rettifica della predetta concessione.

Venendo all'esame di detti motivi, risultano assorbenti, ai fini della delibazione di illegittimità del provvedimento impugnato, i profili di censura di eccesso di potere per incongruità della motivazione e difetto dei presupposti e di istruttoria, dedotti con i tre mezzi di gravame.

In proposito si sostiene che:

- a) non vengono esplicitate valide ragioni preclusive del diritto di estrarre e di utilizzare tutta la sostanza minerale;



A handwritten signature, possibly "R", located on the right side of the page.

b) il mancato completamento dei lavori presentati nel 1993 non refluisce sulla maggiore portata di acqua rinvenuta;

c) lo scopo perseguito con i lavori di cui sopra (intercettazione della falda acquifera) è stato raggiunto nel corso dei lavori stessi.

Con il provvedimento impugnato, per quanto qui interessa, viene dato atto che il diritto vantato dalla società ricorrente "è privo di fondamento giuridico-amministrativo" e che comunque la società medesima non può utilizzare "le acque rinvenute attraverso l'effettuazione dei fori spia e del pozzo trivellato nel piazzale antistante la galleria esistente", in quanto "i lavori di ricerca sono stati eseguiti in difformità al programma presentato . . . in data 22.10.1993, e non possono essere come complemento del programma medesimo".

Ora, rileva il Collegio che a fronte di una istanza di rettifica della concessione, con cui sulla base della L.r. n. 54/1956 si reclama il diritto della società ricorrente ad estrarre ed utilizzare tutta l'acqua minerale esistente nell'area della concessione mineraria, il Distretto Minerario di Palermo, con il provvedimento di cui sopra si è limitato apoditticamente a denegare la sussistenza di tale diritto.

Peraltro, anche a voler ritenere quale supporto motivazionale del provvedimento impugnato il riferimento alla difformità dei lavori eseguiti, tale rilievo è inidoneo a giustificare il rigetto della pretesa avanzata dalla società ricorrente, tenuto conto delle ragioni dalla stessa in precedenza addotte (raggiungimento anzitempo

dello scopo perseguito con i lavori, inutilità e dannosità di ulteriori interventi), di cui non viene dato alcun cenno di condivisione o meno.

A quanto sopra osservato non può non aggiungersi che l'acqua oggetto della concessione non proviene da una falda sotterranea, ma da una sorgente, per cui quella quantità di acqua che non viene immessa nell'acquedotto gestito dalla società ricorrente o non viene utilizzata per usi irrigui è destinata ad essere perduta attraverso le fognature, come ha avuto modo di rilevare, in sede di proroga della concessione, il C.G.A., in sede consultiva, con il parere reso il 19.10.1989 n. 385.

Il che comporta, anche per l'interesse pubblico, che la sorgente venga utilizzata per l'intera portata, pena appunto la perdita parziale della risorsa.

Con il provvedimento impugnato nulla viene esplicitato in ordine alla tutela di tale interesse.

Per quanto suesposto il ricorso va, quindi, accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato.

Si ravvisano, tuttavia, sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti



indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato-----

Spese compensate.-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2004, con l'intervento dei sigg. magistrati:

- Calogero Adamo, Presidente,
- Filippo Giamportone, consigliere, estensore,
- Giovanni Tulumello, Referendario.

Calogero Adamo

Presidente

Filippo Giamportone

Estensore

Calogero Adamo, Segretario.

Depositata in Segreteria il 20 DIC. 2004

E copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta.

Filippo Giamportone

Il Funzionario
Arcara

in 11 usi di legge.

componi di n. NOVE fascicoli più questa

Palermo, il 21 DIC. 2004



IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA CONSULENZIALE

Calogero Adamo